



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio

- **Codice della proposta:** COM(2021) 37 final
- **Codice interistituzionale:** 2021/0020(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istat

Premessa: finalità e contesto

La proposta relativa alle statistiche sugli input e sugli output agricoli si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee.

In particolare, il regolamento quadro proposto, insieme ai relativi atti di attuazione, intende disciplinare le rilevazioni in materia di statistiche agricole nei seguenti domini:

- produzione agricola (vegetale e animale), compresa l'agricoltura biologica;
- prezzi agricoli;
- nutrienti e prodotti fitosanitari

Le statistiche agricole devono essere in grado di fornire i dati a supporto delle politiche dell'UE che vanno dalla PAC a tutti gli aspetti dell'agricoltura sostenibile, siano essi ambientali, sociali o economici. La riforma della PAC, che mira a integrare meglio gli aspetti della sostenibilità previsti dal Green Deal europeo e, in particolare, le strategie "Dal Produttore al Consumatore" (Farm to Fork) e "biodiversità", pone nuove sfide al Sistema statistico europeo. Tali cambiamenti richiedono, difatti, una semplificazione del sistema europeo delle statistiche agricole che dovrebbe risultare disciplinato da tre regolamenti. Due di questi sono nuovi regolamenti quadro che vanno a sostituire diversi precedenti regolamenti dell'UE in materia, eliminando la frammentarietà, mentre il terzo andrà a modificare un regolamento già in vigore:

- Il primo, il regolamento (UE) 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole (IFS), concernente i dati in merito alla struttura delle aziende agricole, ai frutteti e ai vigneti, è stato adottato nel 2018
- Il secondo di tali regolamenti, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, è oggetto della presente proposta e riguarda gli input e gli output del settore agricolo (SAIO)

- Il terzo regolamento, riguarderà una modifica del regolamento (CE) n. 138/2004 relativo ai conti economici dell'agricoltura (CEA).

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione. La Politica Agricola Comune rientra, infatti, nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri. L'UE necessita di informazioni sull'agricoltura quanto più accurate possibile, che le consentano di elaborare politiche che vadano a vantaggio di tutti i cittadini dell'Unione europea e di destinare le ingenti risorse finanziarie del bilancio della PAC.

La base giuridica per l'adozione del regolamento è stata individuata correttamente nell'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Un atto legislativo dell'Unione che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni rappresenta un chiaro quadro di riferimento europeo che consente agli Stati membri di assicurare coerenza e comparabilità dei dati. Allo stesso tempo, la rilevazione dei dati in sé può essere effettuata a livello nazionale. Pertanto la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto mira a garantire la qualità e comparabilità delle statistiche agricole attraverso un quadro di riferimento giuridico che consente di applicare gli stessi principi in tutti gli stati membri e rispetta, al tempo stesso, le specifiche peculiarità dei sistemi statistici nazionali.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Il regolamento persegue gli obiettivi previsti dalla Strategia per le statistiche agricole per il 2020 e oltre:

- produrre statistiche di elevata qualità che soddisfino le esigenze degli utenti in maniera efficiente ed efficace

- migliorare l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche agricole europee.

Per raggiungere tali obiettivi a livello dell'Unione è essenziale avere un contesto legislativo altamente armonizzato. La valutazione delle finalità generali della proposta è pertanto, nel suo complesso, positiva. La proposta riveste una importanza prioritaria, considerato il ruolo delle statistiche europee a supporto della PAC e del Green Deal europeo.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La principale ambizione del programma statistico europeo 2013-2017 (prorogato al periodo 2018-2020) e successivamente del programma statistico europeo 2021 -2027 (in corso di adozione) è fornire statistiche di qualità a sostegno delle politiche europee. E' in tale contesto che ha avuto origine l'idea di un regolamento quadro sulle statistiche agricole europee. Le statistiche ambientali e agricole costituiscono uno dei tre pilastri della produzione statistica nel quadro di tale programma, che conta tra le proprie principali finalità "la revisione e la semplificazione della rilevazione di dati sull'agricoltura in linea con la revisione della politica agricola comune dopo il 2013" e "la ristrutturazione dei processi di rilevazione di dati sull'agricoltura, in particolare con l'obiettivo di migliorare la qualità e la tempestività dei dati forniti".

Se si tiene conto di tali finalità principali e del fatto che i responsabili politici, le imprese e il pubblico in generale sono in grado di prendere decisioni appropriate solo se possono basarsi su dati concreti, la proposta di regolamento è conforme all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il regolamento segue l'iter della procedura legislativa ordinaria. Il Gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione europea responsabile per l'esame della proposta e relativa discussione è il Gruppo "Statistiche" (*Council Working Party on Statistics*). Nella prima riunione del Gruppo, tenutasi il 19 febbraio sotto la guida della Presidenza portoghese, alla presentazione della proposta da parte della Commissione è seguito un primo scambio di vedute da parte degli Stati membri. La Presidenza ha, inoltre, lanciato una consultazione scritta con scadenza 24 febbraio per raccogliere le posizioni degli SM. Portare avanti l'iter legislativo per l'adozione del regolamento rientra tra le priorità della Presidenza portoghese per cui è presumibile che sarà l'oggetto principale delle 5 riunioni previste nel semestre (1 gennaio-30 giugno 2021). Trattandosi di un regolamento quadro, si prevede che il negoziato europeo sulla proposta richieda almeno tutto il 2021. Nelle previsioni della Commissione, l'atto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2022 e gli atti di attuazione nel 2023.

Il regolamento quadro SAIO razionalizza la materia, sostituendo o modificando una serie di altri regolamenti. Sarà pertanto necessario adeguarsi ai nuovi requisiti per poter sviluppare e produrre le statistiche richieste. Di conseguenza, si prevede un aumento dell'onere sugli Istituti nazionali di statistica e sulle altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche sugli input e output agricoli. In particolare:

- Agricoltura biologica: potrebbero essere necessari adeguamenti per ottemperare alle nuove e stringenti richieste in termini di capillarità tematica e di tempestività di tali dati;
- Bilanci delle colture: pur riconoscendo la loro importanza per la PAC, sarà necessario anche qui un adeguamento delle metodologie alle richieste per garantire qualità e comparabilità;
- Produzione e gestione della praticoltura (fienagione): si prevede un aumento dell'onere per gli Istituti nazionali di statistica (INS) e per i rispondenti;
- Bilanci dei nutrienti: al momento tali statistiche sono prodotte su base volontaria, per cui sarà necessario un adeguamento per passare al regime obbligatorio disciplinato dal presente regolamento; tanto per il bilancio dei nutrienti quanto per quelli dei cereali, vanno rafforzati gli strumenti di valutazione qualitativa delle elaborazioni proposte dai singoli stati, che al momento sembrano insufficienti.
- Il regolamento prevede eventuali rilevazioni di informazioni aggiuntive da fornire su base ad hoc, nel caso in cui sia ritenuta necessaria.

La posizione italiana è, pertanto, di supporto generale alle finalità della proposta di regolamento, rivolta alla semplificazione e modernizzazione delle statistiche agricole in linea con gli obiettivi della strategia della Commissione europea "Dal Produttore al Consumatore". Nel corso della negoziazione, si contribuirà in modo attivo all'esame e discussione della proposta valutando di volta in volta le opportune modifiche per garantire un equilibrio tra le necessità non postulabili di modernizzazione delle statistiche agricole e la necessità di mantenere sotto controllo l'onere che ne deriva sugli stati membri e, in particolare, sull'Italia. Tali proposte di modifica potrebbero riguardare l'art 11 sul contributo finanziario dell'Unione e l'art 13 sulle deroghe. In particolare, considerati l'aumento dell'onere e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti, si dovranno prevedere le opportune deroghe.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

In linea generale, la legislazione statistica è fondamentalmente di tipo amministrativo e riguarda gli utenti dei dati (principalmente i servizi della Commissione che si occupano di politiche), i produttori di dati (INS ed eventuali Altre autorità nazionali) e i rispondenti (agricoltori). I suoi effetti diretti sul piano economico, sociale e ambientale sono pertanto limitati. I principali costi diretti a carico dei portatori di interessi si riferiscono pertanto all'adattamento dei sistemi statistici nazionali. La proposta di regolamento, una volta adottata, porrà l'obbligo di fornire nuovi dati statistici, con conseguente necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti e relativi oneri. A medio e a lungo termine, è presumibile che le azioni di modernizzazione comportino una leggera riduzione dell'onere e un risparmio sui costi.

L'incidenza finanziaria della proposta è di durata illimitata. La proposta non prevede il finanziamento di rilevazioni regolari di dati, bensì solo il cofinanziamento (sovvenzioni) da parte

dell'Unione di rilevazioni di dati ad hoc, il cui calendario non è noto. Le prime rilevazioni di dati ad hoc potrebbero essere effettuate non prima di due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La scelta del regolamento quale strumento giuridico evita che vi sia necessità di un processo di recepimento per gli Stati membri.

3. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Al fine di soddisfare la richiesta di nuovi dati, sarà necessario un significativo adeguamento del Sistema statistico nazionale (Sistan) con relativi oneri.

4. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Il regolamento si propone di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee, in modo che i responsabili politici, le imprese e il pubblico in generale siano in grado di prendere decisioni appropriate basate su dati concreti.

Altro

Altre amministrazioni interessate: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio

- **Codice della proposta:** COM(2021) 37 final
- **Codice interistituzionale:** 2021/0020(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istat

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
La proposta di regolamento si compone di 18 articoli accompagnata da una scheda finanziaria/legislativa.	<u>Costituzione italiana:</u> artt. 2, 3,9, 10, 11, 41, 42, 44 e 117. <u>Fonti primarie</u> Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; <u>Per il censimento (generale e permanente) dell'agricoltura:</u> articolo 1, commi 227-237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 <u>Fonti secondarie</u> Le indagini statistiche aventi ad oggetto l'attività agricola sono previste con il D.P.R. che pubblica il PSN a cadenza annuale. In particolare, nel PSN 2017-2019, Aggiornamento 2019 adottato	Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee aggregate relative agli input e agli output delle attività agricole, nonché agli usi intermedi di tali output in agricoltura e alla loro raccolta e trasformazione industriale. Esso impone una serie di adempimenti complessi che richiedono risorse umane e strumentali specifiche per darvi attuazione, con il coordinamento dell'Istituto nazionale di statistica, come previsto dall'art 5 del Regolamento (CE) n. 223/2009 (legge statistica europea) rispetto alle attività delle

		altre autorità nazionali e in questo caso del MIPAAF.
<i>Articolo 1</i>		Il Regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee aggregate relative agli input e agli output delle attività agricole.
<i>Articolo 2 - Definizioni</i>		L'articolo riporta le definizioni ai fini del presente regolamento. Fra esse rientra anche quella di "unità di osservazione", intesa come "un'entità identificabile in merito alla quale possono essere ottenuti dati". Questa stessa definizione è già nota alla comunità statistica, in quanto risulta utilizzata anche in un altro regolamento quadro, di recente approvazione, il regolamento (UE) n. 1700/2019 sulle statistiche sociali. Inoltre, è opportuno ricordare che il Regolamento (CE) 223/2009, che stabilisce il quadro generale per lo sviluppo, produzione e definizione delle statistiche europee, all'art 3 riporta una serie di definizioni tra cui quella di "unità statistica", intesa come "l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati"
<i>Articolo 3 - Popolazione statistica e unità di osservazione</i>		L'articolo 3 descrive la popolazione statistica e le unità di osservazione. paragrafo 1: "La popolazione statistica da descrivere è costituita da unità statistiche quali le aziende agricole, le proprietà collettive, le imprese che forniscono beni e servizi all'agricoltura o che

		<p>acquistano o raccolgono prodotti provenienti da attività agricole e le imprese che trasformano tali prodotti agricoli, in particolare i centri di incubazione, le aziende lattiero-casearie e i macelli". Le unità rispondenti sono rappresentate dalle popolazione statistica, come descritta dal paragrafo 1, e dalle imprese e istituzioni che raccolgono informazioni ai sensi riguardo alle disposizioni in merito ai dati di cui agli articoli 5 e 6 che riguardano rispettivamente le disposizioni in merito ai dati regolari e le Disposizioni in merito ai dati ad hoc.</p>
<i>Articolo 4 - Requisiti di copertura</i>		<p>L'art 4 indica i requisiti di copertura relativi ai domini oggetto del presente regolamento, vale a dire: produzione animale, produzione vegetale, prezzi agricoli, nutrienti e prodotti fitosanitari. Tali requisiti potranno essere ulteriormente specificati da atti di esecuzione, adottati dalla Commissione secondo la procedura di comitatologia, vale a dire con una procedura che implica la previa sottoposizione del progetto di atto di esecuzione al Comitato del sistema statistico europeo (organi apicali degli Istituti nazionali di statistica).</p>
<i>Articolo 5 - Disposizioni in merito ai dati regolari</i>		<p>L'articolo specifica i domini e le tematiche mentre le tematiche dettagliate sono definite nell'Allegato. I set di dati saranno specificati dalla Commissione tramite atti di esecuzione.</p>
<i>Articolo 6 - Disposizioni in merito</i>		<p>Il regolamento prevede la</p>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<p><i>ai dati ad hoc</i></p>		<p>possibilità di introdurre tramite atti delegati specifiche tematiche ad hoc relative agli input e agli output agricoli a integrazione dei dati rilevati su base regolare, al fine di integrare i dati rilevati su base regolare con dati complementari su aspetti necessitanti maggiori informazioni, fenomeni emergenti o innovazioni.</p>
<p><i>Articolo 7 - Frequenza di trasmissione dei set di dati</i></p>		<p>La frequenza di trasmissione dei set di dati è indicata nell'allegato. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente ciascuna frequenza di trasmissione. La Commissione può, inoltre, adottare atti di esecuzione per precisare ulteriormente: a) la soglia al di sotto della quale si ritiene che la produzione di una variabile abbia un impatto limitato sull'aggregato totale UE previsto; b) la fonte dei dati e la metodologia da utilizzare per la definizione della soglia; c) le variabili alle quali si applica tale esenzione.</p>

<i>Articolo 8 Fonti dei dati e metodi</i>		Si prevede l'integrazione di fonti diverse e l'utilizzo di metodi e approcci innovativi, come già previsto dal regolamento IFS sulle statistiche sulle strutture agricole. Nelle intenzioni della Commissione, un'attenzione particolare sarà prestata all'individuazione di dati amministrativi e di altre fonti di informazione esistenti in forza della normativa dell'Unione. Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere accesso ai dati amministrativi nella misura in cui questi sono indispensabili per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.
<i>Articolo 9 - Periodo di riferimento</i>		Il periodo di riferimento per ciascuna tematica dettagliata è specificato nell'allegato. Ulteriori periodi di riferimento possono essere specificati con atti di esecuzione.
<i>Articolo 10 - Qualità e relazioni sulla qualità</i>		Ai fini del regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009
<i>Articolo 11-contributo dell'Unione</i>		l'Unione può concedere sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per coprire i costi di realizzazione di una rilevazione di dati ad hoc.
<i>Articolo 12 - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione</i>		Indica un potere di controllo incisivo sulle azioni finanziate per

		l'adempimento del regolamento da parte della Commissione e della Corte dei conti europea
<i>Articolo 13 - Deroghe</i>		la Commissione prevede la possibilità di concedere deroghe, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, agli Stati membri interessati.
<i>Articolo 14 - Esercizio della delega</i>		Introduce il potere di delega per un periodo indeterminato di tempo. A tale riguardo, si proporrà di limitarlo a 5 anni, come in altri regolamenti statistici.
<i>Articolo 15 - Procedura di comitato</i>		La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
<i>Articolo 16 -Modifica del regolamento (CE) n. 617/2008</i>		Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 617/2008
<i>Articolo 17 - Abrogazioni</i>		I regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio [del primo anno civile che ha inizio una volta che siano trascorsi almeno 18 mesi dall'adozione].
<i>Articolo 18 - Entrata in vigore</i>		I regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio [del primo anno civile che ha inizio una volta che siano trascorsi almeno 18 mesi dall'adozione].